

ASL FG e S. di Ischitella – data arrivo 22/10/2008 n. 534

COMUNE DI ISCHITELLA
PROVINCIA DI Foggia

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA

(Approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione del 10 Novembre 2008 n. 30)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom.C. Bruno Tozzi

ASL FG/1 Dirigente Medico
Dr. Caterina SCARANO
23 OTT 2008

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Riferimenti normativi
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Criteri generali
- Art. 4 Classificazione dei rifiuti
- Art. 5 Oggetto del servizio
- Art. 6 Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Capo I - Zone interessate ai servizi

- Art. 7 Zone in cui si effettua lo spazzamento
- Art. 8 Zone in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9 Rifiuti assimilati
- Art. 10 Utilizzazione del servizio pubblico di nettezza urbana
- Art. 11 Obiettivi minimi della raccolta differenziata e contenimento della produzione dei rifiuti

Capo II - Organizzazione e svolgimento del servizio di spazzamento delle aree

- Art. 12 Turni e modalità del servizio di spazzamento
- Art. 13 Pulizia caditoie stradali
- Art. 14 Pulizia e lavaggio mercati pubblici
- Art. 15 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- Art. 16 Pulizia dei terreni non edificati
- Art. 17 Rifiuti da attività edilizie
- Art. 18 Estirpazione delle erbe
- Art. 19 Lavatura delle aree
- Art. 20 Installazione cestini porta rifiuti

Capo III - Servizio sgombero neve

Art. 21 Spargimento miscele antisdrucchiolevoli

Art. 22 Sgombero neve

Art. 23 Divisione del territorio comunale in zone

Capo IV - Organizzazione e svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

Art. 24 Periodicità ed orario del servizio

Art. 25 Raccolta dei rifiuti da parte degli utenti

Art. 26 Divieto agli operatori ecologici di accedere nelle abitazioni

Art. 27 Edifici dotati di canne di caduta

Art. 28 Centri di raccolta dei rifiuti

Art. 29 Lavaggio dei contenitori

Art. 30 Trasporto dei rifiuti

Art. 31 Idoneità dei veicoli adibiti al trasporto

Art. 32 Sosta dei veicoli

Capo V - Trasporto e smaltimento rifiuti

Art. 33 Trasporto al luogo di scarico

Art. 34 Rifiuti provenienti da complessi residenziali condominiali e da centri commerciali integrati

Art. 35 Raccolta dei rifiuti nei mercati

Art. 36 Prestazioni straordinarie di pulizia nelle aree mercatali

Art. 37 Raccolta rifiuti esterni

Art. 38 Accesso a luoghi privati

Art. 39 Impianto di smaltimento

Capo VI - Vigilanza igienica e amministrativa

Art. 40 Vigilanza igienico sanitaria

Art. 41 Controllo svolgimento servizi

Capo VII - Norme relative al personale

Art. 42 Uso della divisa

Art. 43 Comportamento in servizio

TITOLO III ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 44 Regolamentazione dei servizi di raccolta differenziata

Art. 45 Principi generali e criteri di comportamento

Art. 46 Localizzazione dei siti dei contenitori

Art. 47 Tipologia dei contenitori

Art. 48 Modalità di conferimento

Art. 49 Frequenza della raccolta

Art. 50 Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori

Art. 51 Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi

Art. 52 Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti urbani

Art. 53 Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti

Art. 54 Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carta, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica

Art. 55 Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilati

Art. 56 Vigilanza

Art. 57 Informazioni

Art. 58 Adempimenti delle utenze che svolgono attività produttiva, commerciale e di servizi

Art. 59 Raccolta oli vegetali

TITOLO IV DIVIETI E PRESCRIZIONI

Capo I - Divieto di abbandono dei rifiuti

Art. 60 Divieto di abbandono di rifiuti in aree pubbliche e private

Art. 61 Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

Art. 62 Prescrizioni relative al conferimento dei rifiuti

TITOLO V
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO-NOCIVI

Capo I - Smaltimento rifiuti speciali

- Art. 63 Obblighi dei produttori dei rifiuti tossico nocivi
- Art. 64 Rifiuti provenienti da ospedali e case di cura
- Art. 65 Veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione
- Art. 66 Responsabilità dei produttori di rifiuti
- Art. 67 Obblighi dei produttori di rifiuti tossico- nocivi
- Art. 68 Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti tossico e nocivi
- Art. 69 Autorizzazione per lo smaltimento

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 70 Riciclo di materiali e produzione di energia
- Art. 71 Informazioni all'amministrazione comunale
- Art. 72 Osservanza delle norme regionali
- Art. 73 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

TITOLO VII
SISTEMA SANZIONATORIO

- Art. 74 Norma generale
- Art. 75 Sanzioni amministrative relative in particolare alla violazione delle norme sulla raccolta differenziata
- Art. 76 Abrogazione

ALLEGATO A

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Riferimenti normativi

Il presente Regolamento, che disciplina i servizi di nettezza urbana (spazzamento delle strade, ecc., e smaltimento dei rifiuti urbani) sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 198, c. 2, lett. a, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.

Esso rimanda, oltre che alle disposizioni di legge del Decreto citato (emanato, tra l'altro, in attuazione delle direttive 91/156/CEE relativa ai rifiuti, 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale):

- alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale
- al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, relativo al riordino della disciplina dei rifiuti solidi urbani
- alla Legge 22 febbraio 1994, n. 146
- al D.L. 8 luglio 1994, n. 438, con riferimento al riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o di un processo di combustione
- al Codice della Strada, in particolare all'art. 25, 3° comma, che disciplina la collocazione dei cassonetti
- al Decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell'Ambiente (indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi).

Art. 2

Principi generali

Lo smaltimento dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse, da esercitare con l'osservanza di particolari cautele, tali da garantire e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, estetici, ecologici, urbanistici ed economici del problema rifiuti.

A tale fine, il cittadino-utente deve intendersi coinvolto nel processo di smaltimento dei rifiuti, sia osservando le prescrizioni e i divieti dettati dal presente regolamento, dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., sia nel contribuire, finanziariamente, con il pagamento dell'apposito canone/tassa, ai costi di smaltimento dei rifiuti, sostenuti dal Comune.

Art. 3

Criteri generali

Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato osservando i seguenti criteri generali:

- 1) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- 2) rispettare le esigenze igienico sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da odori e rumori;
- 3) salvaguardare la flora e la fauna ed evitare ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 4

Classificazione dei rifiuti

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
2. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità di cui all'Allegato A del presente regolamento;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
6. i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai numeri 2),3) ed 5).

Per la classificazione dei rifiuti urbani si fa inoltre riferimento alla vigente normativa in materia.

I rifiuti assimilati agli urbani sono quelli di cui al punto 1.1.1. lett. a) della deliberazione 27/84 del Comitato Interministeriale.

In particolare, sono da intendersi assimilati ai rifiuti urbani le seguenti sostanze non pericolose provenienti da utenze anche diverse da quelle domestiche, ai fini della raccolta e dello smaltimento:

- o imballaggi primari e rifiuti di imballaggi terziari o secondari purché conferiti in frazioni non voluminose, in genere di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
- o contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- o sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- o accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- o frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- o paglia e prodotti di paglia;
- o scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- o fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- o ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- o feltri e tessuti non tessuti;
- o pelle e simil-pelle;
- o gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni;
- o resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- o imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- o moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- o materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- o frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- o manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- o nastri abrasivi;
- o cavi e materiale elettrico in genere;
- o pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- o scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- o scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure etc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, come indicato al comma precedente, i rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private, definiti non pericolosi ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 254 del 2003, nonché i rifiuti industriali ed agricoli non pericolosi.

Art. 5

Oggetto del servizio

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ha per oggetto:

1. lo spazzamento dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e private, soggette ad uso pubblico (art. 184, c. 2, lett. d), D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)
2. lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e non ingombranti provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili e dei rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 184, c. 2, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. lo smaltimento, mediante raccolta differenziata (o conferimento differenziato), delle frazioni di rifiuto componenti i tipi di rifiuto definiti ai punti 1, 2, 4, 5, dell'art. 4 del presente regolamento, che possono avere come destinazione finale un impiego sostitutivo o la realizzazione di altri manufatti o il recupero energetico, l'impiego in agronomia;
4. lo smaltimento, tramite raccolta differenziata (o conferimento differenziato), di rifiuti pericolosi;
5. il trasporto dei rifiuti cimiteriali trattati.

Art. 6

Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

Oltre a quanto richiamato al precedente art. 5, sono di competenza del servizio di raccolta rifiuti urbani:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;
- pulizia periodica dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Capo I - Zone interessate ai servizi

Art. 7

Zone in cui si effettua lo spazzamento

Lo spazzamento delle strade, il servizio di sgombero della neve e di spargimento di miscele antigelo, sono effettuati, con l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, dal personale comunale e/o dipendente dalla speciale azienda municipalizzata o dall'impresa concessionaria/affidataria del servizio.

Il servizio viene svolto nelle zone indicate nel documento di sintesi.

L'estensione ad altre zone è disposta con ordinanza del Sindaco, in correlazione all'aumento delle strade, della popolazione residente o delle accresciute esigenze turistiche, economiche, igieniche della zona.

Art. 8

Zone in cui si effettua la raccolta dei rifiuti urbani

Il servizio di cui al precedente articolo 4, punti 1, 2, 4, 5 (smaltimento dei rifiuti solidi urbani) viene effettuato su tutto il territorio comunale.

Se il servizio non viene esercitato in modo completo su tutto il territorio comunale, si procede all'individuazione e delimitazione di tre tipi di zone:

A) zona della raccolta obbligatoria come da decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

B) zona di estensione della raccolta agli insediamenti non agglomerati, determinata dal Comune con mera operazione ricognitiva, come da D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, art. 59, comma 2;

C) zone del territorio comunale dove non viene istituita la raccolta.

In ottemperanza alle prescrizioni di legge, di cui al punto 3 dell'art. 4 del presente regolamento, viene istituito il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti esterni.

Detto servizio viene istituito in tutta l'area comunale.

Art. 9

Rifiuti assimilati

Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta degli R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, costi proporzionali agli oneri che ne derivano (vale il criterio della proporzionalità riferito al volume ed alla qualità del rifiuto prodotto).

Art. 10

Utilizzazione del servizio pubblico di nettezza urbana

Gli utenti degli insediamenti che si trovano nell'area comunale nella quale, però, il comune non esercita il diritto di privativa, relativamente allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati, in conformità al D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, art. 59, comma 3, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.

Art. 11

Obiettivi minimi della raccolta differenziata e contenimento della produzione dei rifiuti

L'Amministrazione Comunale si pone come obiettivo la raccolta e il riciclaggio del 45% del totale dei rifiuti urbani, entro 2 anni.

Capo II - Organizzazione e svolgimento del servizio di spazzamento delle aree

Art. 12

Turni e modalità del servizio di spazzamento

I turni di servizio per lo spazzamento sono stabiliti contestualmente alla determinazione del servizio stesso.

Nel caso in cui il servizio sia affidato a impresa privata, questa deve comunicare la definizione dei turni all'Amministrazione comunale.

Il servizio di pulizia comprende lo spazzamento generale e completo, da muro a muro, di tutte indistintamente, le strade ed aree pubbliche e private, soggette ad uso pubblico.

Il servizio di pulizia delle vie e piazze comprende in particolare:

- a. la spazzatura delle strade, marciapiedi, vicoli, luoghi di mercato e di ogni altro luogo ed area accessibili al pubblico, sia di proprietà privata, che di proprietà pubblica;
- b. la rimozione dei rifiuti ingombranti e di quelli giacenti sulle strade, dettagliatamente specificati al precedente articolo 4.

L'orario deve essere scelto in modo da non arrecare danno alla quiete pubblica e intralcio alle attività dei cittadini.

Art. 13

Pulizia caditoie stradali

Il servizio di nettezza urbana provvede a tenere sempre sgombre e pulite le caditoie stradali destinate allo scarico delle acque piovane, sia che si trovino sulla pavimentazione carraia, come in fregio sotto i marciapiedi per facilitare il deflusso delle acque nelle fognature comunali.

Art. 14

Pulizia e lavaggio mercati pubblici

Il servizio di pulizia e il lavaggio dei mercati sono da effettuarsi al termine delle relative attività.

Art. 15

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono, inoltre, essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente, evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

Art. 16

Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Art. 17

Rifiuti da attività edilizie

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 18

Estirpazione delle erbe

Si provvederà periodicamente all'estirpazione delle erbe che crescono nelle vie e nelle piazze comprese all'interno della città e lungo il fronte degli stabilimenti comunali.

I cumuli di erba formati in seguito all'estirpazione, sia essa avvenuta per fatto dei privati o per opera degli incaricati del servizio, saranno tolti dalla strada nella giornata stessa in cui sono stati formati.

Art. 19

Lavatura delle aree

E' compito della nettezza urbana, o di chi assume l'incarico di svolgere il servizio di nettezza urbana, di provvedere alla lavatura di tutte le aree pubbliche di circolazione, marciapiedi compresi, con pavimentazione lastricata, asfaltata, bitumata, o in pietra, esistenti nel territorio comunale, nonché alla lavatura di tutti i marciapiedi e sottoportici soggetti ad uso pubblico.

Deve essere garantito un servizio di inaffiamento, compiuto razionalmente, in modo costantemente uniforme, senza sollevare polvere, allorché se ne manifesti la necessità, come nell'ipotesi di corse, di manifestazioni, di luoghi adibiti a parchi di divertimento o in quelli dove sono in corso lavori.

Art. 20

Contenitori portarifiuti

Il servizio di nettezza urbana comprende l'installazione di contenitori portarifiuti, che devono essere collocati nei punti di maggior traffico pedonale, nonché in prossimità di scuole, edicole, cartolerie, edifici pubblici e nei luoghi di interesse turistico.

Capo III - Servizio sgombero neve

Art. 21

Spargimento miscele antisdrucchiolevoli

Durante il periodo invernale, quando, a causa dell'eccessiva umidità, il suolo fosse reso scivoloso per il formarsi di ghiaccio, anche senza nevicata, il servizio di nettezza urbana deve provvedere allo spargimento di idonee miscele lungo le più importanti aree di circolazione, allo scopo di assicurare sufficienti condizioni di transitabilità.

Art. 22

Sgombero neve

Al verificarsi di precipitazioni nevose, il servizio di nettezza urbana provvede a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti di edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse.

In caso di nevicata, con persistenza della neve al suolo, è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve lungo marciapiedi, banchine e aree di uso pubblico e di liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sale, per evitare la formazione di ghiaccio. Tali obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Ai residenti delle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici, che proietta su suolo pubblico, è fatto inoltre obbligo, di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni o dalle gronde, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità dei pedoni.

Capo IV - Organizzazione e svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

Art. 23

Divisione del territorio comunale in zone

Il territorio comunale, interessato al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi interni, è diviso in zone, in ciascuna delle quali opera, giornalmente, almeno un operatore ecologico raccoglitore.

Art. 24

Periodicità e orario del servizio

Il servizio di raccolta viene svolto sei giorni su sette con esclusione delle domeniche e delle festività infrasettimanali. Nel caso di due festività consecutive, il servizio viene effettuato solo in una di queste, a scelta dell'Amministrazione.

Di norma, il ritiro dei rifiuti viene effettuato tra le ore 6 e le ore 14. Il Sindaco, peraltro, ha la facoltà di modificare tale orario, qualora lo giustifichino particolari circostanze, in relazione alle specifiche esigenze dei vari servizi.

È compito dell'Amministrazione o della ditta concessionaria/affidatario del servizio di avvisare gli utenti dell'ora in cui, normalmente, passano per il ritiro dei rifiuti.

Art. 25

Raccolta dei rifiuti da parte degli utenti

I rifiuti devono essere conferiti per la raccolta, in sacchi di plastica nera, adeguatamente chiusi con un laccio e conferiti nei cassonetti.

La deposizione nei cassonetti deve essere effettuata, senza lasciare cadere all'esterno parte del rifiuto conferito, dalle ore 20,00 alle ore 6,00.

Per esigenze connesse al miglioramento del funzionamento del servizio, per la deposizione nei cassonetti si potranno disporre i seguenti orari: (invernale) dal 15 settembre al 15 giugno dalle ore 18,00 alle ore 6,00 e (estivo) dal 15 giugno al 15 settembre dalle ore 20,00 alle ore 24,00.

E' vietato collocare i rifiuti nel punto predisposto per la raccolta, prima dell'orario previsto.

Il raccoglitore provvederà al caricamento, sull'apposito automezzo, dei sacchi depositati nei cassonetti, eventualmente pulendo il luogo della deposizione dei sacchi e raccogliendo i rifiuti fuoriusciti.

I rifiuti devono essere trasferiti, nell'ora prestabilita, nel punto predisposto per lo svuotamento da parte degli operatori ecologici addetti alla raccolta.

I contenitori destinati alla raccolta di rifiuti devono essere, periodicamente, lavati e disinfettati.

Art. 26

Divieto agli operatori ecologici di accedere alle abitazioni

E' fatto divieto agli operatori ecologici di entrare nelle abitazioni private e nei locali dove vengono raccolti i rifiuti.

Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso di inosservanza di tale divieto, salvo l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente del Comune.

Art. 27

Edifici dotati di canne di caduta

L'obbligo del trasporto dei recipienti al piano terra non sussiste per gli utenti che occupano locali in fabbricati dotati di canne di caduta, costruite con i criteri prescritti ed aventi lo scarico all'altezza del piano stradale, oppure a livello inferiore accessibile dall'esterno, a mezzo di rampa carraia. L'apertura terminale delle canne di caduta deve immettere in uno o più bidoni raccoglitori, con accorgimenti tali da evitare la dispersione dei rifiuti.

Tali canne debbono essere, periodicamente, pulite e disinfettate, a cura e a spese del proprietario dell'edificio. Ove a ciò non si provveda periodicamente, ovvero, nel caso di irregolare funzionamento di esse, il competente organo sanitario può disporre la chiusura o il non uso delle canne stesse.

In tal caso, gli inquilini debbono osservare le prescrizioni del precedente articolo.

Art. 28

Centro raccolta rifiuti

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre in determinati luoghi appositi cassonetti, nei quali gli utenti del servizio sono tenuti a versare i rifiuti raccolti negli appositi recipienti, senza dispersione o spargimento sulla strada o sui marciapiedi.

In tal caso, il servizio di nettezza urbana procede, alla raccolta dei rifiuti, mediante svuotamento meccanizzato dei cassonetti.

Art. 29

Lavaggio dei contenitori

La Società appaltatrice deve provvedere, periodicamente, al lavaggio e alla disinfezione dei contenitori assegnatigli in dotazione.

Art. 30

Trasporto dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti solidi interni, dalle varie zone di raccolta al punto di scarico, dovrà effettuarsi con speciali attrezzature, del tipo a compressione continua, aventi la bocca di caricamento sul lato posteriore e/o laterale e che siano costruite in modo da permettere il totale svuotamento dei contenitori.

L'autocompressore, nell'ambito della zona in cui opera, deve effettuare un certo numero di fermate, in punti intermedi e di facile accesso per i netturbini della squadra, in modo da ridurre al minimo, i percorsi di questi.

I punti di sosta, fissati dalla direzione, devono essere scelti in modo da limitare il disturbo per la cittadinanza e non costituire intralcio per la circolazione stradale.

Una volta completato il caricamento, l'autocompressore deve essere portato al punto di scarico, avendo cura, nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale, di effettuare, nel minor tempo possibile, il percorso di andata e ritorno prescritto dalla direzione del servizio.

Art. 31

Idoneità dei veicoli adibiti al trasporto

I veicoli, utilizzati per il trasporto dei rifiuti, devono avere caratteristiche tali da consentire il rispetto delle esigenze tecnico-sanitarie della collettività e dei singoli conformemente ai criteri dettati in materia dai competenti organi statali, regionali e provinciali.

Art. 32

Sosta dei veicoli

La sosta dei veicoli e degli addetti al trasporto dei rifiuti urbani deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento.

Capo V.- Trasporto e smaltimento rifiuti

Art. 33

Trasporto al luogo di scarico

I rifiuti raccolti vengono trasportati presso idonei impianti di smaltimento o avviati al recupero.

Art. 34

Rifiuti provenienti da complessi residenziali condominiali e da centri commerciali integrati

I complessi residenziali condominiali e i centri commerciali integrati (supermercati, alimentari etc.) devono dotarsi, a proprie spese, di cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Il condominio ed il centro commerciale integrato hanno l'obbligo di provvedere al lavaggio dei cassonetti, con frequenza non inferiore a quattro volte all'anno.

La collocazione dei cassonetti dovrà avvenire esclusivamente su spazi privati, idonei alle operazioni di svuotamento, oppure spazi pubblici adibiti a tale scopo e concessi a chi ne fa richiesta.

Dove non sia consentito l'accesso ai luoghi previsti, per le operazioni di svuotamento, i cassonetti devono essere trasferiti, a cura dell'utente, a bordo strada, sulla pubblica via.

Art. 35

Raccolta dei rifiuti nei mercati

Gli ambulanti dovranno raccogliere tutti i loro rifiuti in modo ordinato.

Il rifiuto urbano dovrà essere raccolto in sacchi di tipo normale, da lasciare a margine dell'area occupata da ciascun ambulante.

Qualora venga istituita la raccolta differenziata dei rifiuti mercatali, le frazioni di rifiuto, oggetto della raccolta differenziata, dovranno essere depositate nei rispettivi raccoglitori appositamente predisposti, private, in modo accurato, di materiali estranei.

Art. 36

Prestazioni straordinarie di pulizia nelle aree mercatali

L'intervento per la pulizia delle aree di mercato rientra nell'ambito del normale servizio di nettezza urbana.

L'impresa appaltatrice deve, comunque, segnalare particolari situazioni che si dovessero verificare, di deposizione irregolare del rifiuto da parte dell'utenza.

Art. 37

Raccolta rifiuti esterni

Il servizio verrà svolto secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto.

L'impresa concessionaria del servizio di raccolta dovrà, comunque, effettuare la segnalazione di tutte le discariche abusive esistenti all'ufficio comunale competente.

Art. 38

Accesso ai luoghi privati

E' consentito, agli addetti al ritiro dei rifiuti urbani ed assimilati, accedere ai luoghi privati, per le operazioni di prelevamento, in caso di particolari situazioni di rischio, di pericolo per la incolumità dei cittadini, sulla base di provvedimenti specifici dell'Amministrazione Comunale.

Art. 39

Impianto di smaltimento

Qualora l'Amministrazione decida per la messa in funzione di un impianto di smaltimento (trasformazione biologica o incenerimento), tutti i rifiuti dovranno essere portati a tale impianto.

Capo VI Vigilanza igienica e amministrativa

Art. 40

Vigilanza igienico-sanitaria

Alla competente autorità sanitaria spetta, oltre alla vigilanza sul modo con cui vengono svolti i servizi, la periodica ispezione delle attrezzature in dotazione, dei locali adibiti al ricovero degli automezzi e del personale addetto, nonché dei servizi igienici e delle zone di scarico dei rifiuti.

Art. 41

Controllo svolgimento servizi

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, è sottoposto al controllo amministrativo della Polizia Municipale e del Settore Ecologia, che osserveranno le disposizioni emanate dal Sindaco, sentita l'autorità sanitaria.

Capo VII.- Norme relative al personale

Art. 42

Uso della divisa

Tutto il personale salariato, durante il servizio, deve indossare la prescritta divisa fornita dall'amministrazione o dall'azienda concessionaria del servizio.

Il dipendente ha l'obbligo di tenere la divisa pulita e in decoroso stato di conservazione.

Art. 43

Comportamento in servizio

A tutto il personale della N.U. è vietato chiedere e ricevere mance, a qualsiasi titolo.

Il personale addetto ai servizi esterni deve eseguirli in modo tale da ridurre al minimo eventuali disturbi alla cittadinanza, mantenendo un atteggiamento collaborativo.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 44

Regolamentazione dei servizi di raccolta differenziata

La gestione della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche l'attività relativa alla raccolta differenziata, che, di norma, non è affidata a più soggetti, mediante più procedimenti contrattuali o di concessione.

Art. 45

Principi generali e criteri di comportamento

Le attività di conferimento e di raccolta differenziata si informano ai seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 46

Localizzazione dei siti dei contenitori

La localizzazione dei siti, adeguatamente contrassegnati, per l'alloggiamento dei contenitori, destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dal servizio comunale competente.

La localizzazione dei siti, di cui al precedente comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte del gestore.

È vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento.

Art. 47

Tipologia dei contenitori

Spetta al Comune, in accordo con l'ente gestore e in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori, in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto, oggetto di raccolta differenziata.

Art. 48

Modalità di conferimento

Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassarli separatamente.

Il conferimento deve avvenire secondo le medesime modalità previste per gli RSU.

Art. 49

Frequenza della raccolta

Per ogni frazione di rifiuto, soggetto alla raccolta differenziata, viene determinato l'intervallo di tempo fra un'operazione di raccolta e la successiva.

L'ente gestore del servizio adotta le frequenze della raccolta delle singole frazioni, che devono essere approvate dall'ufficio comunale competente.

Art. 50

Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori

Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, che dovranno essere effettuate almeno 1 volta al mese, due nel periodo estivo e una nel periodo invernale.

Art. 51

Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi

E' fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.

I rifiuti, di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati, separatamente, in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

I rifiuti pericolosi sono: (solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 184, c. 5 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare:

- pile, batterie;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", cartucce toner;
- prodotti farmaceutici inutilizzati o avariati, siringhe.

Art. 52

Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti urbani

Il conferimento e il servizio di raccolta dei rifiuti organici compostabili, deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.

L'attivazione del servizio di cui al primo comma, a cominciare dalle utenze collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli e ittici, è subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire i rifiuti raccolti separatamente negli impianti di compostaggio, in modo separato.

Art. 53

Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) raccolta presso l'abitazione dell'utente, previa specifica richiesta al gestore del servizio di raccolta comunale;
- b) conferimento effettuato direttamente dal produttore al Centro di raccolta.

E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito, salvo che da parte del personale autorizzato.

Art. 54

Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carta, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica

Il conferimento dei materiali in vetro, contenitori in plastica, materiali in metallo, carta e cartone viene effettuato presso i Centri Autorizzati a cura della ditta Appaltatrice.

Il conferimento dei frigoriferi, dei componenti elettronici e del polistirolo di origine domestica, viene effettuato dal produttore presso il Centro di raccolta, in contenitori appositamente predisposti.

Art. 55

Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilati

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilati agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché da uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con consorzi nazionali obbligatori o con consorzi volontari o riciclatori diversi, che garantiscano l'effettivo riciclo dei materiali recuperati, in modo differenziato.

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali che residuano dalla cottura degli alimenti, vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente dal produttore al Centro di raccolta, oppure, a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, oppure, all'ente gestore delle raccolte differenziate.

I contenitori autorizzati per l'ammasso e al conferimento di cui al precedente comma, dotati di chiusura ermetica e a tenuta stagna, devono presentare caratteristiche tali, da permettere un agevole trasferimento.

Art. 56

Vigilanza

La Polizia Municipale e il Settore Ecologia controllano il servizio di sorveglianza al fine di garantire il rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.

Art. 57

Informazioni

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'azienda concessionaria/affidataria, organizza, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza, circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

Le iniziative di cui al primo comma, sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione, formazione ed educazione;

Art. 58

Adempimenti delle utenze che svolgono attività produttiva, commerciale e di servizi

L'amministrazione pubblica e/o l'azienda concessionaria/affidataria farà pervenire un questionario ad ogni utente, il quale dovrà restituirlo completato dei seguenti dati, a titolo esemplificativo:

- tipi di rifiuto prodotto;
- quantità prodotta, annualmente, per ogni tipo di rifiuto;
- modalità di ammasso provvisorio, per ogni tipo di rifiuto prodotto;
- possibilità di conferimento al centro di raccolta ed in caso affermativo:

A) tipo di autoveicolo impiegato

B) dati di identificazione dello stesso

C) tara dell'autoveicolo

- quantità di rifiuto urbano da smaltire tal quale;
- iniziative di tipo tecnico-organizzativo, attualmente adottate, per una diminuzione della produzione del rifiuto o per un pre-trattamento volumetrico selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento ed il recupero da parte del servizio pubblico (D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993);
- iniziative, di cui sopra, che la ditta ha in programma di adottare;

quantità di rifiuto assimilabile che la ditta destina, direttamente, al recupero.

Art. 59

Raccolta degli oli vegetali

La raccolta degli oli vegetali presso le grandi utenze (ristoranti, alberghi, ecc.) è prevista con il metodo della raccolta porta a porta.

La determinazione dei percorsi di raccolta e la frequenza degli stessi saranno determinati dopo avere effettuato un censimento dei produttori di questo tipo di rifiuto ed in particolare, dopo avere rilevato dal censimento, la loro dislocazione sul territorio, le rispettive quantità da raccogliere e le esigenze relative alla frequenza di allontanamento del rifiuto.

TITOLO IV

DIVIETI E PRESCRIZIONI

Capo I - Divieto di abbandono di rifiuti

Art. 60

Divieto di abbandono di rifiuti in aree pubbliche o private

E' vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali dispone, con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

E' vietato, altresì, scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

Art. 61

Obbligo di tenere puliti terreni non occupati da fabbricati

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli liberi da impaludamenti e inquinamenti.

In caso di inottemperanza, si provvederà a norma del precedente articolo.

Art. 62

Prescrizioni relative al conferimento dei rifiuti

Le utenze devono conferire il rifiuto tal quale e/o frazioni singole relative alla raccolta differenziata, in conformità al presente regolamento.

In particolare, ogni utente dovrà conferire le frazioni di rifiuto, per le quali è stata istituita la raccolta differenziata, presso i punti di raccolta appositamente organizzati.

Ognuna di queste frazioni dovrà essere conferita separata dalle altre e priva di oggetti estranei.

Le utenze, relative alle attività produttive, commerciali, di servizi e agricole, dovranno conferire i rifiuti assimilati al centro di raccolta, appositamente allestito dall'Amministrazione Comunale, con l'eccezione di quei rifiuti assimilati di cui non sia ancora stata predisposta la ricezione.

Per questi ultimi, l'Amministrazione Comunale stabilirà altri tipi di conferimento e le rispettive convenzioni con gli utenti produttori dei medesimi.

Per tutti quei rifiuti per i quali, il centro di raccolta avrà predisposto ed organizzato, al suo interno, il conferimento differenziato, le utenze dovranno effettuare questa operazione consegnando le specifiche frazioni, accuratamente separate e pulite (prive di materiali estranei).

L'Amministrazione Comunale disciplinerà con appositi regolamenti forme di raccolta diverse da quelle già istituite.

Le utenze domestiche dovranno conferire i rifiuti ingombranti al centro di raccolta, ovvero a chiamata.

Per tutte le utenze che non sono in grado o che non intendono per particolari ragioni, conferire direttamente i rifiuti ingombranti o assimilati presso il centro di raccolta, il comune provvederà con un servizio di ritiro, con tariffe previste appositamente.

Per il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti potrà essere previsto il pagamento di un corrispettivo minimo.

Chiunque dovrà rispettare le aree di divieto di sosta, indicate da appositi cartelli dalle caratteristiche definite dal nuovo codice della strada (vedi artt. 158, c. 2, lett. k) e l) e 159, c. 1, lett. d), al fine di consentire agli automezzi di praticare le operazioni di spazzamento e di caricamento dei rifiuti.

Il conferimento dei rifiuti tal quali dovrà essere praticato negli orari e con le modalità prestabilite.

In particolare, i rifiuti dovranno essere depositati nei cassonetti dislocati nei punti di prelevamento; dove è previsto l'uso dei sacchi, questi devono essere accuratamente chiusi e collocati in modo ordinato nei punti previsti, senza fuoriuscite e spargimento di rifiuti sul terreno.

Non dovranno essere accumulati, nei luoghi di deposizione, altri materiali e non dovranno essere inseriti, nei contenitori o nei sacchi, rifiuti che non siano rifiuti solidi urbani.

Eventuali rifiuti, di cui sia prevista la deposizione accanto a quelli raccolti in sacchi o inseriti nei cassonetti, devono essere conferiti secondo modalità previste dal regolamento.

Le utenze, che conferiscono rifiuti assimilati al centro di raccolta, devono essere munite di apposito permesso, che, in caso di adozione di lettore, sarà costituito da una scheda magnetica, contenente tutti gli estremi di identificazione della ditta e dell'automezzo, nonché del peso a vuoto dello stesso.

I materiali conferiti dovranno essere disposti sull'automezzo in modo da consentire il loro trasferimento nei contenitori del centro di raccolta, nel modo più rapido e agevole possibile.

Inoltre, le frazioni da conferire al Centro di raccolta devono giungere separate, già accuratamente separate sull'automezzo e adeguatamente confezionate per le operazioni successive di trasferimento e invio al riutilizzo o all'impianto di destinazione successivo al centro di raccolta (i cartoni dovranno, ad esempio, essere ripiegati ed accatastati sul camion, ordinatamente, e, possibilmente, legati a pacchi, con dello spago).

TITOLO V

RIFIUTI SPECIALI TOSSICO-NOCIVI

Capo I - smaltimento rifiuti speciali

Art. 63

Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi

I produttori di rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, provvedono, a proprie spese, allo smaltimento di essi, direttamente, o attraverso imprese ed enti autorizzati dalla Regione, o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Sono da considerarsi rifiuti speciali tossico nocivi : quelli contemplati dalle specifiche norme emanate ai sensi dell'art. 265 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in assenza delle quali per rifiuto tossico e nocivo si deve intendere quello riferito ai rifiuti pericolosi.

Art. 64

Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che presentano, comunque, grave pericolo per la salute pubblica, devono essere smaltiti secondo sistemi e con impianti che garantiscano la migliore tutela delle esigenze igienico-sanitarie della collettività e dei singoli.

Si osservano a riguardo, le prescrizioni dettate dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 65

Veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione

I veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione, debbono essere conferiti dal proprietario stesso, esclusivamente ad appositi centri di raccolta, per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli. 927-929 del codice civile, nonché quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi, in base all'art. 923 del Codice Civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e di rottamazione, nei casi e con le procedure e le modalità che saranno fissate con apposito decreto interministeriale.

Art. 66

Responsabilità dei produttori dei rifiuti

I produttori sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

- obbligo di denuncia dei rifiuti speciali;
- obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti;
- obbligo dell'autorizzazione per l'eventuale ammasso temporaneo in azienda;

- obbligo di destinazione dei rifiuti.

Responsabile del rifiuto e del suo corretto smaltimento, tanto se effettuato in proprio che a mezzo di conferimento a terzi, è il produttore.

Capo II - Smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

Art. 67

Obblighi dei produttori dei rifiuti tossici e nocivi

I produttori o le aziende specializzate, che provvedano allo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi, devono organizzarsi in modo da evitare ogni danno o pericolo per la salute e la sicurezza della collettività e dei singoli.

Lo smaltimento di tali rifiuti dovrà avvenire in conformità al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

I costi relativi alle attività di smaltimento di tali rifiuti sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo di eventuali recuperi.

Art. 68

Attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi i produttori o le imprese specializzate devono provvedere a mezzo di piattaforme specializzate per il trattamento di tali rifiuti, nell'osservanza delle regole e dei criteri dettati dalla Regione, dalla Provincia e da ogni altro organismo competente.

Art. 69

Autorizzazione per lo smaltimento

Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossico e nocivi (raccolta e trasporto; stoccaggio provvisorio; trattamento; stoccaggio definitivo) è subordinata, al possesso di speciale autorizzazione rilasciata dal competente organo regionale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70

Riciclo di materiali e produzione di energia

Saranno attuate tutte le iniziative atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero dei rifiuti a fini economici e produttivi.

All'uopo saranno promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia, in conformità ai criteri dettati dallo Stato e dalla Regione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 71

Informazioni all'Amministrazione Comunale

Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonché i produttori che smaltiscono, per proprio conto, i rifiuti speciali, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale, entro 2 mesi dall'inizio di ciascun anno, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento, relative all'anno precedente.

Art. 72

Osservanza delle norme regionali

Oltre le disposizioni del presente regolamento, per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e la disciplina delle procedure di controllo e di autorizzazione di enti od imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti, vanno osservate le norme emanate dalla Regione, in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 73

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano, oltre alle vigenti disposizioni legislative, le norme dei regolamenti di igiene-sanità e di polizia urbana.

TITOLO VII

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 74

Norma generale

Nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto stabilito dagli artt. 10 e 16, 2° comma della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e ss.mm.ii, salva l'applicabilità del regime sanzionatorio previsto dalle leggi speciali, che disciplinano la materia dello smaltimento dei rifiuti (art. 9 legge citata).

Art. 75

Sanzioni amministrative relative in particolare alla violazione delle norme sulla raccolta differenziata

Si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti .

Art. 76

Abrogazione

E' abrogata ogni eventuale disposizione regolamentare, contraria e incompatibile con il presente regolamento.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

| DESCRIZIONE | Limite quantitativo Kg./die per utente. |
|--|--|
| Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 2 dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; | Nessuno |
| Rifiuti di carta, cartone e similari raccolti a domicilio | Fino a 20 Kg. |
| Rifiuti di carta, cartone e similari conferiti presso il Centro di Raccolta | Nessuno |
| Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo | Nessuno |
| Imballaggi primari, come definiti alla lettera b) dell'art. 218 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. di provenienza non domestica, non contaminati o contenenti residui di rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'art. 184, c. 5, D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., conferiti in forma differenziata a domicilio. | Fino a 20 Kg. |
| Imballaggi primari, come definiti alla lettera b) dell'art. 218 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., di provenienza non domestica, non contaminati o contenenti residui di rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'art. 184, c. 5, D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, conferiti in forma differenziata a cura dell'utente presso il Centro di raccolta. | Nessuno |
| Imballaggi secondari, come definiti alla lettera c) dell'art. 218 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, in carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, di provenienza non domestica, non contaminati o contenenti residui di rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'art. 184, c. 5, D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, conferiti a domicilio. | Fino a 20 Kg. |
| Imballaggi secondari, come definiti alla lettera c) dell'art. 218 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii, in carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, di provenienza non domestica, non contaminati o contenenti residui di rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'art. 184, c. 5, D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, conferiti a cura dell'utente presso il Centro di Raccolta. | Nessuno |
| Contenitori vuoti, di provenienza non domestica, (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili) non contaminati o contenenti residui di rifiuti classificati pericolosi ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 | Nessuno |
| Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophan | Nessuno |
| Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili. | Kg. 100 |
| Frammenti e manufatti di vimini e sughero | Nessuno |
| Paglia e prodotti di paglia | Nessuno |

| | |
|---|---------|
| Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura. | Kg. 50 |
| Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile | Kg. 50 |
| Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, juta | Kg. 50 |
| Feltri e tessuti non tessuti | Kg. 100 |
| Pelli e simil-pelle | Kg. 100 |
| Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni limitatamente a quelli provenienti da manutenzione personale di motocicli e biciclette | Kg. 50 |
| Resine termoplastiche, termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali | Kg. 50 |
| Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili | Kg. 50 |
| Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti vinilici e rivestimenti vinilici in genere | Kg. 100 |
| Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili) | Kg. 100 |
| Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati | Kg. 50 |
| Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe | Nessuno |
| Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugne di ferro e simili non contaminati da residui di rifiuti speciali o tossico-nocivi. | Nessuno |
| Cavi e materiale elettrico in genere. | Nessuno |
| Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate. | Kg. 1 |
| Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, conferiti al servizio pubblico di raccolta in forma differenziata. | |
| Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili. | |
| Sono esclusi da tali rifiuti le partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati provenienti da locali destinati ad attività commerciale o pubblico esercizio. | Kg. 100 |
| Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale. | Kg. 100 |
| Accessori per l'informatica | Nessuno |